



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Prov. di PAVIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
servizio finanziario

N. 08

Del 10.02.2026

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito gennaio 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DLE SERVIZIO FINANZIARIO

CONSTATATO che l'articolo 27 del D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito nella Legge 26.4.1983 n. 131 stabiliva che i proventi dei diritti di segreteria fossero così ripartiti:

- il 10% al fondo di cui all'art. 42 della legge 8.6.1962 n. 604 gestito dal Ministero dell'Interno;
- il 90% al Comune;
- al Segretario Generale il 75% della quota spettante al Comune, attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D, allegata alla citata legge n. 604/62, comunemente definiti diritti di rogito e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento allo stesso segretario;

VISTO l'art. 10 commi 1 e 2 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 il quale ha abrogato l'art. 41, comma 4 della legge 312 del 11.07.1980 riguardante la quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale e Provinciale e ha sostituito l'art. 30, comma 2 della legge 15.11.1973 **attribuendo integralmente al comune il provento annuale dei diritti di segreteria;**

DATO atto che in sede di conversione del D.L. n. 90/2014 con la Legge n. 114/2014, entrata in vigore il 19.08.2014, sono state apportate modifiche all'articolo sopra richiamato stabilendo che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge n. 734/73, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;

PREMESSO che il richiamato comma 2bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti di rogito:

- la prima, quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto: pertanto, se nell'ente non sono impiegati "dirigenti", il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;
- la seconda ipotesi è quella dei "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C): in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario, pertanto, i segretati di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "loro" ente di dirigenti

(Corte dei Conti Lombardia pareri n. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);

PREMESSO che i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

- il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad "un quinto dello stipendio in godimento";
- i diritti sono ripartiti tra il comune e segretario ufficiale rogante;

Ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento" (criterio n. 1); raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (criterio n. 2);

PREMESSO che la giurisprudenza è ormai costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti, come è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016 e n. 2561 del 29 settembre 2016), Busto Arsizio (n. 307 del 3 ottobre 2016), Taranto (n. 3269 del 17 ottobre 2016), Bergamo (n. 762 del 29 settembre 2016), Brescia (n. 1486 del 25 novembre 2016), Potenza (n.411 del 20 aprile 2017);

CONSIDERATO che ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso;

VISTA la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) della Corte costituzionale, il massimo Giudice previsto dall'ordinamento italiano, la quale ha espresso il seguente orientamento:

- i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B, e C che operano in comuni privi di dirigenti;
- i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;
- i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C.

VISTA altresì la decisione della Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016 che afferma con chiarezza l'abrogazione da parte della Legge n. 311/2004 della norma contrattuale che equiparava i segretari di fascia A e B ai dirigenti;

RICHIAMATA la sentenza del 18 maggio 2016 del tribunale di Milano, funzione giudice del lavoro, con la quale viene stabilito che i diritti di rogito spettano anche ai segretari dei comuni privi di dirigenti, senza distinzione di fascia;

VISTA la successiva deliberazione della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, n. 74/2016, che ribadisce invece che i diritti di rogito spettano ai soli Segretari di fascia C;

RICHIAMATA la sentenza del tribunale di Brescia n. 272 del 18 maggio 2017 che riconosce il diritto all'attribuzione dei diritti di rogito anche ai Segretari di fascia A e B;

VISTA la deliberazione n.18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti la quale pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG enuncia il seguente principio di diritto che ribalta il precedente principio di diritto alla luce delle varie sentenze dei Tribunali del Lavoro:"
In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-

bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alla fasce professione A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”

PREMESSO che:

- nel Comune di Gravellona Lomellina non è impiegato personale di qualifica dirigenziale;
- il segretario appartiene alla fascia professionale B;

CONSTATATO che sono stati riscossi nel mese di gennaio 2026 € 2.150,15 per diritti di rogito per contratti rogati dal 01.01.2026 al 31.01.2026 dal Segretario Comunale ;

DATO ATTO che attribuendo tali diritti al segretario viene rispettato il vincolo del “quinto dello stipendio in godimento” presso l’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 16.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 16.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma di € 2.150,15 relativa ai diritti di rogito riscossi nel mese di gennaio 2026 per diritti su contratti rogati dal Segretario Comunale dal 01.01.2026 al 31.01.2025, alla luce della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nel Bilancio di Previsione 2026-2028 al cap. 103800 M.1 P. 2 PdC 1.01.01.01;
3. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, al Segretario Comunale per diritti di rogito relativi al mese di gennaio 2026 la somma di € 2.150,15.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Elena

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000.

Nella residenza comunale, lì 10.02.2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Elena

□ La presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 10.02.2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....